



N. 5556/08 Reg. Sent.

N. 3370/2005 Reg. Ric.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3370/2005, proposto da IMMOBILWORK S.R.L. in persona del legale rappresentante Franco Finessi, rappresentata e difesa dall'avv. Camozzi Federico e Mobilia Antonino con domicilio eletto presso il loro studio in Milano via Freguglia, 8

contro il

Comune di Carpiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento n. prot. 6135/05 CAT. 10 in data 22 luglio 2005, a firma del responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Carpiano, con il quale è stato ordinato alla società odierna ricorrente di non effettuare l'intervento di cui alla DIA presentata in data 7 luglio 2005 prot. n. 5644, per il recupero del piano sottotetto a fini abitativi, ed è stato altresì comunicato che la medesima DIA sarà annullata e archiviata d'ufficio poiché l'intervento previsto, così come impostato, non risulterebbe conforme a quanto disposto da Titolo IV, Capo I, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e della variante al PRG e Norme Tecniche di Attuazione vigenti, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'8.06.2005;

- nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, inerente conseguente e successivo

VISTO il ricorso principale, con domanda di sospensione del provvedimento impugnato;
DATO ATTO che con ordinanza n. 148/2006 è stata accolta l'istanza di sospensiva;
UDITI nella pubblica udienza del 20.10.2008, relatore il dott. Alberto Di Mario, gli avvocati come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente ha presentato in data 7 luglio 2005 prot. n. 5644, ha presentato una DIA per il recupero del piano sottotetto a fini abitativi. L'intervento è stato, però, impedito dal Comune con il provvedimento impugnato poiché l'intervento previsto, così come impostato, non risulterebbe conforme a quanto disposto da Titolo IV, Capo I, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e della variante al PRG e Norme Tecniche di Attuazione vigenti, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'8.06.2005.

Contro il provvedimento impugnato la ricorrente ha sollevato i seguenti motivi di fatto e di diritto. Violazione e falsa applicazione della L.R. 12/05. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento, travisamento di fatto, errata valutazione dei

presupposti di fatto e di diritto, manifesta ingiustizia, illogicità e contraddittorietà dei provvedimenti impugnati. Secondo la ricorrente il provvedimento è immotivato. Secondo il ricorrente è legittimo il recupero dei sottotetti in deroga alla disciplina di piano regolatore con riferimento agli indici volumetrici. In secondo luogo il Comune non ha utilizzato il potere attribuitogli dalla legge di individuare le aree escluse dal recupero dei sottotetti. Tale interpretazione si fonda sulla previsione espressa di deroga contenuta nella L. 15 del 1996 applicabile anche dopo l'entrata in vigore della L.R. 12/05. Una diversa interpretazione comporterebbe l'irrilevanza della disciplina regionale sui sottotetti in quanto tale recupero sarebbe condizionato alle regole che valgono per tutti gli altri interventi.

All'udienza pubblica del 20 novembre 2008 la causa è stata quindi trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Il provvedimento è evidentemente inficiato da vizio della motivazione in quanto non indica le ragioni per le quali l'amministrazione ha inteso respingere la DIA in questione. L'art. 3 della L. 241/90 stabilisce che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Nel caso in questione il Comune ha inibito l'attività prevista dalla DIA poiché l'intervento previsto, così come impostato, non risulta conforme a quanto disposto da Titolo IV, Capo I, della L.R. 11.03.2005 n. 12 e della variante al PRG e Norme Tecniche di Attuazione vigenti, adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'8.06.2005. Evidentemente tale motivazione è inficiata da genericità in quanto non individua i profili di illegittimità della DIA presentata né il contrasto con la pianificazione locale, che costituisce l'oggetto fondamentale di accertamento da parte dell'amministrazione comunale. L'individuazione dei profili di contrasto con la programmazione urbanistica era evidentemente necessaria per accertare se ed in che misura la DIA presentata era in deroga alla normativa vigente e stabilire quindi quali fossero i profili di illegittimità della DIA presentata.

Tale genericità impedisce quindi di individuare i motivi del provvedimento adottato e viola l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione, Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.

Spese irripetibili.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2008, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO

Presidente

SILVANA BINI

Consigliere

ALBERTO DI MARIO

Ref., estensore

Il presidente

L'estensore